

Ravenna, 1 febbraio 2016

Circolare n. 3/16

OGGETTO: La Dichiarazione IVA 2016

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno 2015 da presentare nell'anno 2016 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per **il periodo di imposta 2015** il contribuente ha due possibilità:

- presentare la Dichiarazione IVA in forma unificata entro il 30.09.2016, con l'obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA entro il 29.02.2016;
- presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma, ovvero sganciata dal modello Unico dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre 2016. Se la stessa viene presentata entro il 29.02.2016 il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA.

Considerati i termini di presentazione in via telematica delle dichiarazioni annuali, fissati al 30/09/2016, riteniamo opportuno approfittare dei controlli per la predisposizione della comunicazione dati IVA per preparare anche la dichiarazione annuale IVA.

Tutti coloro che si rivolgono a Futura per l'invio delle dichiarazioni sono, quindi, pregati di **restituirci compilati entro il 15/02/2016**, oltre al modello della comunicazione dati IVA, anche quello della dichiarazione annuale IVA, che inviamo in allegato.

Al fine di poter riscontrare eventuali anomalie/errori nella compilazione dei modelli, Vi preghiamo inoltre di farci pervenire:

- la stampa del riepilogo annuale dati IVA, dalla quale risultano le operazioni svolte nel corso dell'anno per le singole causali;
- le liquidazioni periodiche;
- F24 relativi ai versamenti periodici IVA.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA BASE

Il modello di dichiarazione annuale IVA BASE/2016, concernente l'anno d'imposta 2015, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2016 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello, dai contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2016.

Soggetti che possono utilizzare il modello

Il modello IVA BASE/2016 può essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell'anno:

- hanno determinato l'imposta dovuta o l'imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall'articolo 34 per gli agricoltori o dall'articolo 74-ter per le agenzie di viaggio;
- hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all'articolo 34-bis;
- non hanno effettuato operazioni con l'estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione ed importazioni, eccetera);
- non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell'imposta avvalendosi dell'istituto del plafond di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997;
- non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Soggetti che non possono utilizzare il modello

Il modello IVA BASE/2016 non può essere utilizzato:

- dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell'istituto della rappresentanza fiscale o dell'identificazione diretta;
- dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
- dai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;
- dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale;
- dalle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo di cui all'articolo 73.

Il modello di dichiarazione IVA BASE è costituito dal frontespizio che **deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione IVA viene presentata in via autonoma (in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del modello UNICO 2016)** e da un **modulo**, composto dai quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VI, VH, VL, VT e VX.

I dati relativi alla determinazione dell'Iva da versare o del credito d'imposta devono essere indicati nel quadro VX da coloro che presentano la dichiarazione in via autonoma o nel quadro RX di UNICO 2016 da coloro che presentano la dichiarazione unificata.

Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il **quadro VO** della dichiarazione annuale IVA/2016.

I contribuenti con **contabilità separate** (art. 36) devono presentare un modulo per ogni contabilità separata. I quadri VH, VT e VX, nonché la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL vanno compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

La presentazione "in via autonoma" (cioè in forma non unificata) del modello di **dichiarazione IVA relativa all'anno 2015 (modello IVA/2016)** è prevista per alcune categorie di contribuenti, quali:

- le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2015;
- le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, anche per periodi inferiori all'anno;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora quest'ultimi abbiano partecipato durante l'anno alla procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d'imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
- i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto;
- i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter;
- particolari soggetti (ad es., i venditori "porta a porta"), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2015, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc.).

Inoltre, possono presentare la dichiarazione in via autonoma:

- i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale (articolo 3, comma 1, del DPR n. 322 del 1998);
- i soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire dell'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva come chiarito dalla circolare n. 1 del 25 gennaio 2011.

Dichiarazione annuale ed esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati.

Nel caso in cui la dichiarazione annuale IVA chiuda a credito, i contribuenti che intendono utilizzarlo in compensazione o chiederlo a rimborso possono presentare in via anticipata la dichiarazione in forma autonoma, a decorrere dal 1° febbraio di ciascun anno. Ciò è consentito anche nel caso in cui l'importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA sia inferiore o pari a Euro 5.000,00.

La compensazione del credito IVA 2015 per importi superiori a Euro 5.000 e fino a Euro 15.000, potrà essere effettuata a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza, la presentazione del mod. IVA 2016 entro il mese di febbraio 2016 consente l'utilizzo in compensazione credito risultante dalla stessa già dal 16.03.2016.

I contribuenti a credito possono in ogni caso presentare la dichiarazione IVA all'interno del mod. UNICO fermo restando l'obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a Euro 5.000 annui.

Si ricorda che in previsione di utilizzi superiori a Euro 15.000 alla dichiarazione IVA deve essere apposto il visto di conformità o la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dell'organo di controllo attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

La presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio consente ai contribuenti di usufruire dell'esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1/E del 25.01.2011, ha esteso la possibilità di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma anche ai contribuenti con saldo IVA a debito, esonerando così anche tali soggetti dalla presentazione della Comunicazione dati IVA qualora il Mod. IVA sia presentato entro il mese di febbraio.

Alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in forma autonoma con saldo IVA a debito è collegato l'obbligo di effettuare il relativo versamento entro il 16.03.2016 o in unica soluzione o in forma rateale con la corresponsione degli interessi, sulle rate successive alla prima, nella misura dello 0,33% mensile.

La presentazione della dichiarazione IVA autonoma entro febbraio da parte di coloro che chiudono con un saldo IVA 2015 a debito, quindi, pur permettendo di usufruire dell'esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA, non consente di rinviare il versamento di quanto dovuto alle scadenze previste per il Mod. UNICO 2016.

Rimborso del credito IVA annuale

Per la richiesta del rimborso del credito IVA 2015 i contribuenti interessati possono presentare il Mod. IVA 2016 in forma autonoma (con esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA se la presentazione avviene entro il 29.2.2016), previa compilazione del quadro VX.

Il Mod. IVA 2016, con il quadro VX compilato per la richiesta a rimborso del credito IVA 2015, può comunque essere presentato all'interno del mod. UNICO 2016 entro l'30.09.2016.

NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2016

La dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2015 contiene, tra le altre, le seguenti novità rispetto al modello dell'anno precedente:

• **QUADRO VE**

Nel rigo VE sono state introdotte le seguenti novità:

- nel **rigo VE35** riservato all'indicazione delle operazioni assoggettate a reverse charge, sono **stati inseriti i nuovi campi 8 e 9** relativi rispettivamente alle prestazioni di servizi di cui all'art. 17, comma 6, lett. a-ter) DPR n. 633/1972 (operazioni del comparto edile e settori connessi) e delle lett. d-bis) d-ter) e d-quater) del citato comma 6 (operazioni del settore energetico);
- il **rigo VE38** è stato ridenominato e ora interessa le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici con applicazione dello "split payment" di cui all'art. 17-ter DPR n. 633/1972.

- **QUADRO VF**

Nel **quadro VF** sono invece state introdotte le seguenti novità:

- Nella sezione 1 il **rigo VF15 è stato** ridenominato “Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi” e contiene il nuovo campo 2 nel quale specificare gli acquisti senza IVA effettuati da soggetti forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89 della Legge Finanziaria 2015.

- **QUADRO VJ**

- Sono stati introdotti nel quadro VJ dei **nuovi rigi VJ17 e VJ18** riservati agli acquirenti/committenti per indicare l’IVA dovuta in base all’applicazione del reverse charge ai sensi rispettivamente delle citate lett. a-ter) e d-bis), d-ter) e d-quater). (prestazioni di servizi relativi al comparto edile e settori connessi, ed operazioni del settore energetico)
- È stato inoltre introdotto il **rigo VJ19** utilizzabile dagli Enti pubblici, titolari di partita IVA, tenuti al versamento dell’IVA per gli acquisti effettuati con applicazione dello “split payment”.

- **QUADRO VI**

- E’ stato introdotto un nuovo quadro destinato ai fornitori degli esportatori abituali che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento per effettuare acquisti senza IVA. In questo quadro vanno indicati i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute: partita iva cessionario, numero protocollo e n° progressivo attribuito dall’esportatore abituale.

- **QUADRO VX**

- A rigo VX4 è stato introdotto il nuovo campo 5 “Imposta relativa alle operazioni di cui all’art. 17-ter”, finalizzato all’indicazione dell’ammontare di rimborso del credito IVA erogabile in via prioritaria pari all’IVA desumibile dalle fatture emesse agli Enti pubblici con applicazione dello split payment di cui al citato art. 17-ter.

- **QUADRO VO**

Nel quadro VO sono state introdotte le seguenti novità:

- nel rigo VO15 è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’applicazione del regime IVA per cassa di cui all’art. 32-bis DL n. 83/2012;
- un nuovo rigo VO33 riservato ai soggetti che avendone i requisiti nel 2015 non hanno applicato il regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015;
- un nuovo rigo VO34 riservato ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato l’attività ed applicato il regime di minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.7.2015 N. 67/E.

VERSAMENTI E RATEIZZAZIONI

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il **16 marzo** di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare.

Se il soggetto presenta la **dichiarazione IVA autonoma**, può:

- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
- rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Se il soggetto invece presenta la dichiarazione IVA all’interno della **dichiarazione unificata**, può:

- versare in unica soluzione entro il 16 marzo;



- versare in unica soluzione entro la scadenza del Modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;
- rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell'importo di ogni rata successiva alla prima;
- rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.